

COMUNE DI SATRIANO

Provincia di Catanzaro



REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE N.39 DEL 25.09.2009**

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1: Oggetto
- Art. 2: Commissione
- Art. 3: Competenze
- Art. 4: Responsabilità
- Art. 5: Atti a disposizione del pubblico

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Art. 6: Depositi di osservazione ed obitori

CAPO III FERETRI

- Art. 7: Deposizione delle salme nel feretro
- Art. 8: Verifica e chiusura feretri
- Art. 9: Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art.10: Fornitura gratuita di Feretri

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 11: Modalità del Trasporto e percorso
- Art. 12: Orario dei trasporti
- Art. 13: Norme generali per i trasporti
- Art. 14: Religiosi
- Art. 15: Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività
- Art. 16: Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 17: Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Art. 18: Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 19: Trasporto di ceneri e resti

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

- Art. 20: Disposizioni generali – Vigilanza
- Art. 21: Smaltimento rifiuti

**CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI
E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

**Art. 22: Disposizioni generali
Art. 23: Piano cimiteriale**

**CAPO III
INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

**Art. 24: Inumazione.
Art. 25: Cippo
Art. 26: Tumulazione
Art. 26: Deposito provvisorio**

**CAPO IV
ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI**

**Art. 28: Esumazioni ordinarie
Art. 29: Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
Art. 30: Esumazione straordinaria
Art. 31: Estumulazioni
Art. 32: Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
Art. 33: Raccolta delle ossa
Art. 34: Oggetti da recuperare
Art. 35: Disponibilità dei materiali**

**CAPO V
CREMAZIONE**

**Art. 36: Crematorio
Art. 37: Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione**

**CAPO VI
POLIZIA DEI CIMITERI**

**Art. 38: Orario
Art. 39: Disciplina dell'ingresso
Art. 40: Divieti speciali
Art. 41: Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
Art. 42: Riti funebri
Art. 43: Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
Art. 44: Fiori e piante ornamentali
Art. 45: Materiali ornamentali**

**TITOLO III
CONCESSIONI**

**CAPO I
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

**Art. 46: Sepolture private
Art. 47: Durata delle concessioni**

Art. 48:Modalità di Concessione
Art. 49:Uso delle sepolture private
Art. 50:Manutenzione
Art. 51:Costruzione dell'opera – Termini

CAPO II
SUBENTRI, RINUNCE

Art. 52:Subentri
Art. 53:Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata di 40 anni
Art. 54:Rinuncia a concessione di aree libere
Art. 55: Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
Art. 56:Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

CAPO III
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 57:Revoca
Art. 58:Decadenza
Art. 59:Provvedimenti conseguenti la decadenza
Art. 60:Estinzione

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I
AUTORIZZAZIONI

Art. 61:Norme generali
Art. 62:Documenti a corredo della domanda
Art. 63:Inizio e fine lavori

CAPO II
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Art. 64:Edicole, tombe interrato, cellette loculi
Art. 65:Caratteristiche costruttive
Art. 66:Caratteristiche strutturali
Art. 67:Dimensioni

CAPO III
ESECUZIONE DEI LAVORI

Art.68:Allacciamenti alla luce votiva
Art.69: Cantieri e occupazione di area pubblica
Art.70:Introduzione di veicoli e orario di lavoro
Art.71:Responsabilità - Deposito cauzionale
Art.72:Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti.
Art.73: Vigilanza

CAPO IV
IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art.74:Funzioni – Licenza
Art.75:Divieti

**TITOLO V
DISPOSIZIONE VARIE E FINALI**

**CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE**

- Art.76:Mappa**
- Art.77: Annotazioni di mappa**
- Art.78: Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**
- Art.79:Schedario dei defunti**
- Art.80:Scadenzario delle concessioni**

**CAPO II
NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 81:Efficacia delle disposizioni del Regolamento**
- Art. 82:Cautele**
- Art. 83:Concessioni pregresse**
- Art. 84:Esumazione dei resti dei caduti in guerra**
- Art. 85: Sepolture private a tumulazione pregresse .Mutamento del rapporto concessorio**
- Art. 86 Servizi gratuiti e a pagamento**

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso de cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2
Commissione consultiva cimiteriale

1. Per l'adozione dei provvedimenti previsti nel presente regolamento, viene costituita una Commissione consultiva cimiteriale, nominata dal Consiglio Comunale, composta dai seguenti membri:
 - a) Il Sindaco o assessore delegato che la presiede;
 - b) Quattro rappresentanti del Consiglio dei quali due designati dalla minoranza;
 - c) Il dirigente dell'ufficio tecnico comunale , senza diritto al voto, con funzione di segretario.
(COMMA COSI' MODIFICATO IN SEDE DI APPROVAZIONE)
2. Il Presidente convoca la Commissione con avviso scritto recapitato almeno cinque giorni prima della di quello della riunione, salvo casi particolari di urgenza.
3. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. La Commissione esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sui seguenti provvedimenti:
 - a) Proposta di modifica e di integrazione al Regolamento Cimiteriale;
 - b) Revoca e decadenza delle concessione di tombe private;
 - c) Contenzioso fra i privati o fra privati e Comune sulle modalità di utilizzo e di gestione delle tombe;
 - d) Altri provvedimenti previsti dal presente regolamento o sui quali il Sindaco intende acquisire il parere della Commissione;
 - e) Parere preventivo su progetti e varianti.

Art. 3
Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e dall'Autorità Sanitaria Provinciale. I Comuni, singoli o associati, provvedono ad assolvere alle funzioni ed ai servizi pubblici ad essi spettanti ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285 (Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria). La gestione dei servizi pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, può essere effettuata in economia diretta o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, in base a modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e di decoro.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuate dagli articoli 112 e 113 e 113 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.P..
3. Qualora il Comune decidesse di gestire il servizio di necroforia attraverso l'assegnazione ad imprese o cooperative in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, secondo i criteri che verranno stabiliti con apposito atto della Giunta Comunale, in conformità alle norme vigenti, al D.P.R. 285 del 10-09-1990 e al Regolamento Comunale e loro successive modificazioni ed integrazioni, alle stesse competeranno tutte le funzioni indicate: trasporto con tumulazione/inumazione delle salme/cadaveri nei cimiteri del territorio del Comune di Satriano.
4. Per i servizi elencati i cittadini non dovranno più riconoscere alcun diritto all'Amministrazione, ma verseranno direttamente all'impresa scelta la tariffa che verrà stabilita, nel suo importo massimo, dalla Giunta Comunale.
5. In mancanza di assegnazione del servizio di necroforia all'esterno rimane invariata la gestione diretta dell'utenza da parte dell'Ente. (COMMI ABROGATI IN SEDE DI APPROVAZIONE)

Art. 4 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzo e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 5 Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.09.90, n. 285.
2. Sono a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:
 - l'orario di apertura e chiusura;
 - copia del presente regolamento;
 - ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessi o per il pubblico, ai sensi della L. 07.08.90 n. 241 e s.m.i..

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6 Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero delle salme.
2. Le salme di persone morte di malattie infettive, diffuse o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri. Nel suddetto locale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
3. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'azienda sanitaria provinciale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte

di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185, all'occorrenza anche avvalendosi di apposite strutture dell'azienda sanitaria provinciale o di altro Comuni.

CAPO III FERETRI

Art. 7

Deposizione delle salme nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 8.
2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell'azienda sanitaria provinciale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'azienda sanitaria provinciale o personale all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 8. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 31, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a Km. 100, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre si applicano le disposizioni di cui alla lettera b), nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.90, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

- d) per trasporti, da Comune a Comune con percorso non superiore a Km. 100 è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
- e) cremazione:
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'A.S.P., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'A.S.P. competente per Comune di partenza.
5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.90 n. 285.

Art. 10

Fornitura gratuita di Feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone indigenti e senza parenti entro il 4° grado.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Art. 11

Modalità del Trasporto e percorso

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco su proposta del responsabile dell'area di polizia municipale. (COMMA COSI' MODIFICATO IN SEDE DI APPROVAZIONE)
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18.06.1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Art. 12

Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.
2. L'ufficio comunale di polizia mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del

decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1°; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

Art. 13

Norme generali per i trasporti

1. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R. 10.09.90, n. 285.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al custode del cimitero o altro personale incaricato.
3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra all'ufficio. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 16 deve restare in consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 14

Religiosi

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla funzione e cerimonia religiosa.

Art. 15

Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.P. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Art. 16

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegata la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'A.S.P. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceramica sul cofano.

6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa per la celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

Art. 17

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati, secondo le procedure stabilite nell'art. 102 del D.P.R. n. 285/90.

Art. 18

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia alla convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10/9/90 n. 285, nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Art. 19

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta all'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/90 n. 285.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 45.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Art. 20

Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10.09.90 n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e per gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazioni di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate a ditte all'uopo incaricate dal Comune o dai familiari del defunto.
5. Competono esclusivamente al Comune tutte le operazioni effettuate all'interno del cimitero e disciplinate dagli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/90 n. 285.

Art. 21

Smaltimento rifiuti

1. I rifiuti quali fiori, corone, ceri e similari nonché quelli previsti dall'art.184 del D.lgs n. 152/2006 lett. f) dovranno essere raccolti in contenitori presenti all'interno del cimitero e verranno, dagli addetti, posti nei contenitori usati per lo stoccaggio dei rifiuti urbani.
2. E' vietato il deposito nei contenitori per rifiuti urbani di materiali quali rottami, lapidi e similari provenienti dalle estumulazioni/esumazioni.
3. I rifiuti prodotti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, eccezione fatta per le parti o resti del corpo umano, genericamente individuate in avanzi di indumenti, casse, decori, ecc. ai fini dello smaltimento sono classificati speciali e la loro raccolta deve essere condotta con particolare cura e dovranno essere smaltiti da apposita ditta specializzata ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 152/2006 e s.m.e.i..
4. I resti umani di esumazione o estumulazione devono essere opportunamente raccolti e destinati esclusivamente agli ossari comuni, agli ossari privati o alla cremazione.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 22

Disposizioni generali

1. Il cimitero del Comune di Satriano è suddiviso in quattro quadri (parte vecchia) e due quadri (parte nuova del cimitero). Nel cimitero (zona vecchia) sono presenti dei campi comuni.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere da riservare a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10.09.90 n. 285.
3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10.09.90, n. 285 e dal successivo art. 30.
4. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, sentita la commissione vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art. 23

Piano cimiteriale

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.P.. Si applica l'art. 49 del D.lgs n. 267/2000.
3. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a. campi di inumazione comune;
 - b. aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - c. tumulazioni individuali (loculi);
 - d. cellette ossario;
 - e. nicchie cinerarie;
 - f. ossario comune;
 - g. cinerario comune.
4. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.
5. Al piano cimiteriale devono essere allegate:

- a) planimetria in scala 1:500 / 1:200 del cimitero con l'indicazione degli spazi esistenti per sepolture comuni e private e dei loculi in essi previsti ed esistenti;
 - b) planimetria in scala 1:1000 con indicate le opere di assetto cimiteriale. Le planimetrie dovranno essere aggiornate ogni qualvolta siano apportate modifiche o siano ampliate le strutture esistenti;
6. Ai responsabili del procedimento dei lavori di ampliamento è fatto obbligo di consegnare copia del certificato di collaudo delle nuove strutture con allegate le riproduzioni grafiche al responsabile del patrimonio immobiliare comunale.
 7. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 24

Inumazione

1. Le aree di sepolture per inumazione sono comuni e hanno la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e vengono assegnate gratuitamente.
2. Le opere di escavazione, deposizione e ricopertura dello scavo operato per l'inumazione delle salme, sono a carico dei privati.
3. La sepoltura di persone ritenute indigenti per la normativa vigente al momento del decesso, che non abbiano familiari ovvero parenti fino al secondo grado, è a carico del Comune. (COMMA INSERITO IN SEDE DI APPROVAZIONE)

Art. 25

Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione, avente le dimensioni minime previste dalla normativa di riferimento, è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dai privati, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura dei privati, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. È vietata l'installazione di copritomba.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10.09.90 n. 285.

Art. 26

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2.25, altezza m. 0.70 e larghezza m. 0.75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10.09.90 n. 285.
4. Possono essere collocati, su richiesta di privati, le urne di resti mortali di parenti di 1°, 2° e 3° in loculi in concessione previa autorizzazione del Sindaco.

5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 09.90 n. 285.

Art. 27

Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, previo pagamento del canone stabilito in tariffa, qualora il loculo sia a disposizione del Comune.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a. per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro fino alla sua agibilità;
 - b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe;
 - c. per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato, la tumulazione provvisoria in un loculo è ammessa solo in caso di completo esaurimento della disponibilità dei loculi in ogni ordine e reparto dello stesso cimitero e/o a condizione sia in progetto l'ampliamento del cimitero e la costruzione di nuovi loculi.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori previa domanda degli interessati. Il deposito provvisorio, tuttavia, non può superare i 12 mesi ed è rinnovabile, eccezionalmente, fino ad un totale di 24 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.
4. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida servendosi della fideiussione di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi e solo dopo che sia trascorso un periodo non inferiore a 10 anni, salvo i casi previsti dall'art. 83 del D.P.R. n. 285/90.
6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
7. Le concessioni provvisorie non sono ammesse se nel cimitero vi sono loculi disponibili in qualsiasi ordine o se non sia stata presentata istanza per la concessione di tomba di famiglia ai sensi del comma 2. del presente articolo.

CAPO IV

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI

Art. 28

Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 285/90.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di ottobre al mese di maggio.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco, con propria ordinanza previa comunicazione ai familiari da parte dell'addetto ai servizi cimiteriali (custode). Nel caso di

irreperibilità dei familiari l'avviso viene affisso per novanta giorni consecutivi all'albo pretorio e al cimitero, decorso tale termine si procederà alla esumazione.

4. Il custode che presenzia all'esumazione stabilisce se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Art. 29

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile dell'Ufficio Tecnico autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgeranno nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo pretorio e al cimitero comunale con sufficiente anticipo (almeno 90 giorni prima).

Art. 30

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione qualora il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiara che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10.09.90 n. 285.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che personale sanitario dell'A.S.P. dichiara che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di igiene Pubblica della A.S.P. o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 31

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore al termine di scadenza della concessione.
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il custode cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei defunti e possibilmente, per tutto l'anno successivo copia del tabulato va trasmessa all'area tecnico manutentiva e all'area finanziaria.
5. I feretri sono estumulati a cura di ditte incaricate da privati o dai familiari stessi alla presenza del custode del cimitero secondo la programmazione dell'attività cimiteriale.
6. I resti mortali individuati sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della

tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda, o non è stato provveduto al versamento della tariffa di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune.

7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco, con propria ordinanza previa comunicazione ai familiari da parte dell'addetto ai servizi cimiteriali (custode). Nel caso di irreperibilità dei familiari l'avviso viene affisso per novanta giorni consecutivi all'albo pretorio e al cimitero, decorso tale termine si procederà alla estumulazione.

Art. 32

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Tutte le operazioni di esumazione e/o tumulazione dovranno essere effettuate alla presenza di personale comunale, il quale vigilerà sulle regolarità delle operazioni.
2. Le esumazioni ordinarie sono gratuite solo nei casi in cui non esistano parenti entro il 4° grado che possano occuparsi della esumazione.
3. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
4. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa se fatte dal Comune con affidamento del servizio a ditte incaricate. Non viene corrisposta nessuna tariffa nel caso in cui i privati provvedano direttamente alle esumazioni-estumulazioni. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.65 n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Art. 33

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in loculi-cellette o altro in concessione.
2. E' consentita la collocazione nel loculo di familiari in cassetine contenenti resti mortali di altri familiari, individuati ai sensi del successivo art. 48.

Art. 34

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al custode al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti comunali a cura del custode.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 6 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 35

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e privata, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

CAPO V CREMAZIONE

Art. 36 Crematorio

1. Si da atto che il Comune, allo stato attuale, non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.
2. Per quanto concerne le disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri si fa rinvio alla legge n. 130 del 30.03.2001.

Art. 37

Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10.09.90 n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le operazioni di cremazione sono a totale carico dei privati richiedenti.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 38 Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico. Il Sindaco, in casi eccezionali, con apposita ordinanza, può fissare un orario di accesso limitato ai sensi delle normative vigenti in materia.

Art. 39

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali ad eccezione delle persone non vedenti;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti;
3. E' altresì vietato fumare all'interno del cimitero, il custode comunica agli organi competenti l'inosservanza dei divieti sopra indicati.
4. Per motivi di salute il custode può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

Art. 40 Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce;

- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazioni o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal custode;
 - m) qualsiasi attività commerciale;
 - n) deporre vasi di piante e/o fiori davanti ai loculi posti in prima fila, all'infuori degli appositi portavasi.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicati, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla sorveglianza diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 41

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il custode del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti del pubblico;
 - b) ad indossare l'abbigliamento fornito dall'Ente (adeguato alle normative infortunistiche);
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
 - d) a ritirare l'apposita autorizzazione, rilasciata dal Sindaco, all'incaricato del trasporto di un cadavere, art. 23 D.R.R. 285/90;
 - e) ad assistere alle esumazioni-estumulazioni ordinarie e straordinarie, sui servizi di seppellimento ecc..;
 - f) a provvedere alla tenuta dei registri e schedari ed al controllo delle prescrizioni dettate dal presente regolamento e comunica al responsabile dell'area tecnico-manutentiva;
 - g) a provvedere a stilare, entro il 30 settembre di ogni anno, un elenco delle concessioni in scadenza con affissione dello stesso, fino al 31 dicembre, nell'apposita bacheca comunale posta nei pressi degli ingressi principali del cimitero. Tale elenco dovrà essere trasmesso al Responsabile dell'ufficio competente;
 - h) a trasmettere tutti i documenti aggiornati annualmente agli uffici competenti;
 - i) a sorvegliare i lavori svolti dalle ditte e/o privati all'interno del cimitero;
 - j) a provvedere ai lavori di piccola manutenzione: profilamento dei lembi, spianamento dei viali e dei sentieri, spurgo dei fossi, regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, sistemazione delle aree interne e adiacente il cimitero;

- k) a comunicare al responsabile dell'area tecnico-manutentiva ogni necessario intervento all'interno del cimitero.
3. Al personale suddetto è vietato:
- a) eseguire all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico i nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 42

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'ufficio di Polizia Municipale.

Art. 43

Epigrafi e ornamenti sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste croci o lapidi verticali in testa ai cumuli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati secondo le disposizioni dettate dal regolamento del piano regolatore cimiteriale o, in assenza di questo, dall'ordinanza del Sindaco che fissa i criteri generali.
2. Ogni epigrafe, o sua modifica od aggiunta, deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i famigliari del defunto, o chi per essi, devono presentare il progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Vengono rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, pensieri e frasi ritenute offensive e/o inidonee, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Art. 44

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare, o vi provvederà direttamente e curerà la loro distruzione.
2. Nel cimitero, da parte di personale addetto, avrà luogo periodica falciatura con successiva eliminazione delle erbe.

Art. 45

Materiali ornamentali

1. Dal cimitero, previo comunicazione ai sensi di legge di avvio del procedimento ai soggetti interessati, saranno tolti d'ufficio le lapidi, i copritomba, i monumenti ecc., posti in opera prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ritenuti fatiscenti, indecorosi o la cui manutenzione difetti.
2. Il custode provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, con il tempo siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero e/o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti dall'articolo precedente se ed in quanto applicabili.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 46 Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, possono essere concesse in uso per tumulazione individuale o per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e per collettività.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi singoli, cellette, postazioni, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie (loculi, cappelle gentilizie, ecc.).
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10.09.90, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
6. La concessione è stipulata dal responsabile dell'Area Tecnico-manutentiva, previa assegnazione del manufatto.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
9. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) i dati personali del concessionario;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;

e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Art. 47

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10.09.90 n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate a cappelle private;
 - b) in 40 anni per il loculi, postazioni e cellette per le sepolture individuali private, salvo quanto previsto dal successivo 5° comma;
 - c) in 20 anni per i loculi e le cellette comunali.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 5.
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione dell'atto stesso o della prima sepoltura se antecedente.
5. E' consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

Art. 48

Modalità di Concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui all'art. 46, comma 3 lett. a), può concedersi:
 - a) in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali, dei resti o ceneri per gli ossarietti, delle ceneri per le nicchie per urne, delle salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, hanno avuto nascita nel Comune o avevano, al momento della morte, la propria residenza nel Comune;
 - b) a favore di quel richiedente, residente o nato nel Comune, di età superiore a 60 anni che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado;
 - c) a favore di quel richiedente che sia coniuge superstite o discendente, in linea retta e collaterale, fino al secondo grado, portatore di handicap, del defunto di cui alla lettera a) del presente comma o di defunti già inumati nello stesso cimitero.L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
2. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione dopo l'approvazione del progetto di ampliamento cimiteriale il Comune, con deliberazione di Giunta Comunale può determinare la prevendita, in assenza di salma, di una parte dei loculi a favore di:
 - a) cittadini nati e/o residenti nel Comune;
 - b) i coniugi o conviventi, i portatori di handicap discendenti in linea retta e collaterale, fino al secondo grado, dei cittadini di cui alla lettera a) del presente comma che ne facciano richiesta unitamente al congiunto;
 - c) richiedenti che, pur non essendo nati o residenti nel Comune dimostrino di aver abitato o risieduto a Satriano per un periodo di almeno 5 anni o che nel cimitero comunale abbiano inumato o tumulato uno o più famigliari individuati secondo i criteri di cui al successivo comma 3.L'assegnazione avverrà secondo l'ordine cronologico delle domande e dietro il versamento a titolo di acconto del 100% della tariffa di concessione.
3. Solo in caso di esaurimento dei loculi disponibili nel cimitero o in caso di estrema urgenza e necessità valutata di volta in volta dal responsabile dell'Ufficio Tecnico, il loculo oggetto della concessione di cui al comma 2, qualora sia ancora disponibile, potrà essere occupato temporaneamente dalla salma di un famigliare del concessionario, intendendosi per

famigliare: il coniuge, un parente in linea retta o collaterale fino al 4° grado, un affine fino al 4° grado, il/la convivente. La salma del familiare dovrà essere traslata in altro loculo non appena ve ne sia la possibilità anche a seguito di ampliamento del cimitero.

4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie, nei vari tipi di cui all'art. 47, è data in ogni tempo a favore di residenti, e di non residenti in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2 – lett. a) – b) – c), secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare, la residenza nel Comune di Satriano e l'età del richiedente superiore a 60 anni.
5. Qualora per qualsiasi ragione la concessione di cui al comma 2 non abbia luogo il Comune è tenuto solo alla restituzione dell'acconto versato, senza interessi.

Art. 49

Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 47, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10.09.90 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dalle persone indicate nell'art. 433 C.C..
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, da presentare all'ufficio.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio cimiteriale prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 50

Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, sia sulle parti strutturali sia sugli impianti, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune inserite in struttura a colombaio o in loro adiacenza, l'ente provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti strutturali principali.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;

- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti

Art. 51 – ABROGATO IN SEDE DI APPROVAZIONE

Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 46, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 61 e seguenti ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di concessione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

CAPO II

SUBENTRI, RINUNCE

Art. 52

Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 48 sono tenuti a darne comunicazione al servizio cimiteriale entro 6 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 48, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente, o in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
3. Trascorso il termine di 6 mesi senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.
4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art.48, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 40 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.

Art. 53

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata di 40 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di 40 anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari ad 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.
2. Gli interessati dovranno presentare al Responsabile dell'ufficio tecnico domanda di rinuncia alla concessione in carta semplice, indicante la decorrenza della rinuncia; alla domanda dovrà altresì essere allegato l'atto di concessione. Della accettazione della rinuncia verrà data comunicazione agli interessati entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 54

Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza , quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla eventuale restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
 - a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - b) per concessioni perpetue, in misura pari al 60% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna.

Art. 55

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2^a comma dell'art. 46, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salma, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - per concessioni perpetue, in misura pari al 60% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'ufficio Tecnico Comunale da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 56

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 3° comma dell'art. 46, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari al 60% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
- 3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 54.
- 4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 57

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10.09.90, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, ristrutturazione, ammodernamento, riorganizzazione, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali della vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, almeno un mese prima, o se sconosciuto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 58

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 49, penultimo comma;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 51 non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 50;
 - f) quanto vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al responsabile dell'ufficio tecnico.

Art. 59

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Sindaco disporrà la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 60

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 58 senza che entro il termine perentorio di 90 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/09/90, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I

AUTORIZZAZIONI

Art. 61

Norme generali

1. Per l'esecuzione di nuove costruzioni di sepolture private, di modifiche, restauri, ampliamenti di sepolture esistenti, gli aventi titolo debbono richiedere D.I.A. e/o Permesso di Costruire al Comune.
2. Per opere inerenti sistemazioni intorno al sepolcro ed inoltre per l'abbattimento o posa di piante, siepi o similari su aree in concessione dovrà essere richiesta al Comune autorizzazione all'intervento.

Art. 62

Documenti a corredo della domanda

1. Le domande per effettuare opere di cui all'art. 60 dovranno essere redatte in carta legale, ove richiesta, su apposito modello da ritirare presso gli uffici comunali cimiteriali, compilato in ogni sua parte e corredato dai seguenti documenti:
 - a) Copia atto di concessione del terreno;
 - b) Due copie del progetto contenente:
 - Planimetria 1:200 in cui sia evidenziato il lotto interessato, le dimensioni, l'ingombro del manufatto, gli scarichi e gli impianti;
 - Pianta prospetti e sezioni in scala 1:50 con indicate quote e dimensioni e con evidenziati i materiali utilizzati e gli spessori degli stessi.
 - c) Relazione tecnica illustrativa contenente: tipologia dei materiali, calcolo della struttura e dichiarazione asseverata di conformità alle norme del DPR n. 285/90;
 - d) Richiesta di occupazione di area pubblica per l'esecuzione dei lavori e di autorizzazione all'accesso al cimitero con mezzi meccanici e all'utilizzo di acqua e di energia elettrica ecc..

Art. 63

Inizio e fine lavori

1. Entro 6 mesi dalla data di rilascio del P.d.C o di presentazione della DIA di cui al comma 1 dell'art. 61 dovranno essere iniziati i lavori e questi saranno comunicati all'Ufficio tecnico per iscritto.
2. Entro 24 mesi dalla data di stipula dell'atto di concessione del terreno, all'Ufficio Tecnico, ai sensi dell'art.62, dovrà essere comunicata la fine lavori unitamente alla dichiarazione del progettista e/o direttore dei lavori di conformità delle opere al progetto autorizzato.
3. E' fatto divieto di tumulazione prima di aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.

CAPO II

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Art. 64

Edicole e cellette loculi

1. Le sepolture private dovranno essere eseguite a norma dell'art. 76 del D.P.R. 285/90.
2. Le dimensioni minime dei loculi dovranno essere di mt. 2,50 di lunghezza, 0,75 di larghezza e 0,70 di altezza, salvo deroga motivata.
3. Nelle edicole funerarie il max ordine di loculi consentito in elevazione e di n. 4 ordini, con altezza max in gronda di mt. 3,30.
4. Le cellette ossario e cinerarie dovranno avere dimensioni minime previste dal D.P.R. 285/90.

Art. 65

Caratteristiche costruttive

1. I loculi possono essere posti a piani sovrapposti, realizzati con setti atti ad ottenere una separazione fra loro.
2. I piani d'appoggio devono avere inclinazione verso l'interno onde evitare la fuoriuscita di liquido.
3. In funzione dei materiali impiegati nella costruzione dei loculi o del manufatto, la struttura dovrà rispondere ai requisiti di resistenza richiesti dal materiale impiegato.
4. Le solette orizzontali dovranno essere dimensionate per un sovraccarico di 250 Kg/mq.
5. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
6. E' consentito l'uso di altri materiali in alternativa a quelli proposti purché siano assicurate le prescrizioni dell'art. 76 del D.P.R. 285/90.
7. La chiusura dei loculi deve essere realizzata al momento dell'occupazione dello stesso conformemente a quanto disposto dai commi 8 e 9 del citato art. 76 del D.P.R. 285/90; è concessa la chiusura temporanea dopo che è stata eseguita la verifica da parte del custode del cimitero.

Art. 66

Caratteristiche strutturali

1. Le strutture delle edicole dovranno essere costruite in cemento armato; lo spessore dei muri esterni dovrà essere di cm. 0,20/0,25, i setti di separazione dei loculi di 0,10 cm.
2. Le caratteristiche di impermeabilità potranno essere ottenute inserendo nelle malte additivi specifici durante i getti o eseguendo sulle strutture trattamenti con resine epossidiche.
3. La quota di pavimento delle edicole dovrà essere posta a quota pari a cm. 15 rispetto alla quota del vialetto.

Art. 67
Dimensioni

1. Le dimensioni dei manufatti realizzabili saranno stabiliti dal Piano Regolatore Cimiteriale.

CAPO III
ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 68
Allacciamenti alla luce votiva

1. Verranno richiesti all'Ufficio comunale o, qualora con gestione esterna, alla ditta concessionaria o cooperativa del servizio di illuminazione, previo pagamento del contributo di allacciamento.
2. All'ingresso dei cimiteri saranno affissi gli avvisi con le indicazioni delle modalità di richiesta dell'allacciamento.

Art. 69
Cantieri e occupazione di area pubblica

1. Nell'area del cimitero è fatto divieto di impiantare cantieri e depositi materiali.
2. E' consentito durante le lavorazioni la sola presenza sul sito interessato dei materiali d'uso per il fabbisogno immediato.
3. I cantieri e i depositi dovranno essere collocati nell'area esterna, all'uopo identificata dall'Ufficio Tecnico, a seguito della richiesta di occupazione di spazio pubblico e previo pagamento della relativa tassa.
4. I cantieri esterni e le zone d'intervento entro l'area cimiteriale dovranno essere mantenuti in ordine.
5. Durante i lavori non si potrà creare intralcio o arrecare danno ai manufatti privati o comunali.
6. E' fatto divieto di creare depositi anche se temporanei sulle aree e tombe. I materiali di scavo e demolizione dovranno essere immediatamente allontanati.
7. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.
8. E' vietato occupare spazi attigui.
9. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati in luoghi idonei evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 70
Introduzione di veicoli e orario di lavoro

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario al carico e scarico materiali.
2. E' vietato effettuare sull'area concessa accumulo di materiali che dovranno trovare posto fuori dal cimitero in luogo concordato con l'Ufficio Tecnico.
3. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, ecc.
4. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
5. E' vietato lavorare nei giorni festivi, fatte salve particolari esigenze di emergenza.

Art. 71
Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari di sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritti di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi per la costruzione di loculi e/o edicole, sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Art. 72

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti.

1. Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato e seguendo le istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 73

Vigilanza

1. L'Amministrazione Comunale a mezzo di propri dipendenti responsabili dei servizi competenti e del personale addetto ai cimiteri controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Essi possono impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

CAPO IV

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 74

Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei familiari, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto sia presso gli uffici del comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme all'interno del comune o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Art. 75

Divieti

1. E'fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V DISPOSIZIONE VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Art. 76

Mappa

1. Presso l'ufficio tecnico è tenuto il registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione di mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 77

Annotazioni di mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.
3. Ogni loculo e/o ogni sepoltura deve avere un numero cronologico che deve essere riportato sia nei registri, sia negli schedari che sulla mappa.

Art. 78

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10.09.90 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Art. 79

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 77, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura.

Art. 80

Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dell'ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza distinto anche per quadri.

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 81

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione e pubblicazione ai sensi della legge.
2. I famigliari dei defunti che occupano una sepoltura privata illegittimamente, devono, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, provvedere all'acquisto di apposita sepoltura ed attivare a proprie spese il trasferimento della salma.
3. In caso alla scadenza del termine di cui sopra non fossero disponibili sepolture per il trasferimento, lo stesso termine può essere prorogato fino alla effettiva disponibilità.
4. Gli adempimenti di cui all'art.52, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente approvato con delibera di consiglio comunale n. 442 del 23.03.1988 cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 82

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso espresso in forma scritta, di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 83

Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 81 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 84

Esumazione dei resti dei caduti in guerra

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7 della Legge n. 204/1951 le salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri, sono esenti dai normali turni di

esumazione ed il Comune ha l'obbligo di conservarle fino a quando tali salme non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costruiti.

Art. 85

Sepulture private a tumulazione pregresse

Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21/12/42, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. La Giunta Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. **ABROGATO IN SEDE DI APPROVAZIONE.**
3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.
4. La Giunta Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

Art. 86

Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- b) le aree per inumazione campi comuni;
- c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- d) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato all'art.10;
- e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune, qualora esistente.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite in tariffa.

Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché, venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.